

54913-26



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
ommettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

Composta da:

PAOLA BORRELLI - Presidente -
LUCIANO CAVALLONE
ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA
MATILDE BRANCACCIO - Relatore -
CARLO RENOLDI

Sent. n. sez. 1295/2026
CC - 16/06/2026
R.G.N. 13737/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale TOMASO EPIDENDIO che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. in relazione all'art. 96 cod. pen., con requisitoria scritta.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la decisione emessa in data 27.11.2024 dal GUP del Tribunale di Bologna con cui, all'esito di rito abbreviato, [REDACTED] è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione e 160 euro di multa per il reato di tentato furto di cui al capo 2 (avente ad oggetto un paio di scarpe e due giubbotti del valore complessivo di 380 euro), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 5, cod. pen.

Per il reato di cui al capo 1, un'altra contestazione di tentativo di furto, si è dichiarato non doversi procedere per remissione di querela.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due diversi motivi di censura.

2.1. Il primo argomento di critica denuncia violazione di legge e vizio di omessa motivazione in relazione al motivo di appello con cui si chiedeva di riconoscere l'attenuante di cui agli artt. 89 e 95 cod. pen. in favore del ricorrente.

La difesa ritiene che la Corte territoriale – nel rilevare l'assenza di psicopatologie o stati di intossicazione cronica che determinino deficit cognitivi o manifestazioni psicotiche - non abbia tenuto conto della documentazione medica depositata da cui emerge chiaramente che la dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti che affligge il ricorrente da anni ha effettivamente inciso in maniera permanente sul suo assetto psichico e rientra nel novero delle patologie che danno luogo al vizio parziale di mente.

Espone che nella comunicazione datata 29.02.2024 del carcere di [REDACTED] si dava atto che l'imputato era stato preso in carico dall'equipe medico-assistenziale con la diagnosi di "disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcool – sindrome da dipendenza (ICD 10 F10.2); risulta inoltre in carico allo psichiatra con la diagnosi "psicosi non organica non specifica".

Dalla storia clinica documentalmente accertata dell'imputato, la difesa trae indicazioni circa la stabile patologia psichica, sottolineando che il Tribunale di Bologna, sezione immigrazione, in data 10.11.2024, ha concesso al ricorrente il permesso di soggiorno per cure mediche; tra l'altro, il magistrato di sorveglianza di Bologna ha concesso al ricorrente, in via anticipata e provvisoria, l'affidamento in prova in casi particolari, in data 24.09.2025.

Il percorso di recupero dell'imputato è avviato non presso una comunità terapeutica per tossicodipendenti, bensì presso la residenza sanitaria psichiatrica "[REDACTED]" destinata all'accoglienza di soggetti che soffrono patologie psichiatriche.




2.2. La seconda ragione di censura denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, rimarcando i precedenti penali del ricorrente e la sua mancata collaborazione alle indagini.

La difesa, di contro, rileva l'esistenza di concreti elementi di fatto dai quali si desume che le condizioni di vita dell'imputato avrebbero dovuto determinare il riconoscimento delle attenuanti generiche (egli versa in condizioni economiche modestissime, vive per strada da anni e soffre di una malattia psichiatrica certificata). In particolare, la dipendenza da droga e alcool è di per sé condizione da valutare ai fini di riconoscere il beneficio richiesto, soprattutto nel caso in cui sia documentata la volontà di recupero e cura.

3. Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. in relazione all'art. 96 cod. pen., con requisitoria scritta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato quanto al difetto di motivazione relativo alle circostanze attenuanti generiche e alla circostanza attenuante di cui all'art. 89 cod. pen.

2. Il primo motivo evidenzia un vizio argomentativo della sentenza che, proprio come ha segnalato il ricorrente, ha effettivamente omesso di confrontarsi con elementi decisivi, ai fini dell'applicazione dell'attenuante del vizio parziale di mente ai sensi degli artt. 89-95 cod. pen. per cronica intossicazione da alcool; elementi allegati dalla difesa e rappresentati da documentazione sanitaria inerente alle condizioni dell'imputato.

In particolare, la comunicazione del Servizio Dipendenze Patologiche dell'ospedale di [REDACTED] del 29 febbraio 2024 diretta ai legali del ricorrente, e che il ricorso sottolinea come sia stata prodotta all'udienza del 27.11.2024, dà atto che questi era stato preso in carico dall'equipe del carcere (medico, psicologo e assistente sociale) con la diagnosi di *"disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcool - sindrome da dipendenza"*, cui è stata aggiunta anche l'annotazione *risulta inoltre in carico allo psichiatra con la diagnosi "psicosi non organica non specifica"* (così il ricorso, che allega la documentazione pertinente).

La sentenza si confronta in via solo generica con la questione della cronica patologia del ricorrente da intossicazione da sostanze alcoliche e dell'interazione di essa con la dipendenza da stupefacenti, limitandosi a considerazioni di ordine

generale, piuttosto che a verificare e spiegare come tali elementi abbiano inciso sul suo stato di salute mentale.

I giudici non tengono conto, altresì, della circostanza – evidenziata dal ricorso – che la distanza temporale tra l'inizio del periodo di detenzione dell'imputato (dal 31.12.2022) e tale certificazione medica prova come, nonostante egli non abbia assunto alcoolici nel corso dei due anni circa di detenzione, ciononostante mostrava chiaramente i segni evidenti della patologia: tale constatazione avvalorla la tesi della cronicizzazione della patologia da assunzione/dipendenza da sostanze.

Andava indagato meglio, pertanto, il profilo del vizio parziale di mente, tenuto conto che la percezione della possibile esistenza di un disagio psichico perdurante, stabile o quantomeno di lunga durata, e quindi eventualmente "cronico", sembra essere emersa proprio dalla documentazione medica richiamata.

Del resto, il ricorrente si trovava ricoverato presso una residenza sanitaria psichiatrica e non, come sottolinea il ricorso, in una comunità terapeutica per tossicodipendenti (né in una struttura detentiva comune).

Lo stesso Tribunale di Bologna gli ha concesso il permesso di soggiorno per cure mediche (cfr. all. 1 al ricorso) e il magistrato di sorveglianza di Bologna, a sua volta, gli ha concesso in via anticipata e provvisoria l'affidamento in prova in casi particolari.

In proposito, è bene rammentare che la Corte di cassazione ritiene con giurisprudenza costante che la condizione di tossicodipendenza, tale da influire sulla capacità di intendere e di volere, sia quella che, per la sua ineliminabilità e per l'impossibilità di guarigione, provoca alterazioni patologiche a livello cerebrale, implicanti psicopatie che permangono a prescindere dal rinnovarsi di un'azione strettamente collegata all'assunzione di stupefacenti, di talché risulta indiscutibile trattarsi di vera e propria malattia psichica (cfr., tra le tante, la più recente massimata Sez. 4, n. 42486 del 30/10/2024, Hamza, Rv. 287212 - 01).

Tale conclusione, come ovvio, deve essere accertata con rigore dal giudice del merito, tenendo conto, con ampiezza di indagine, degli elementi medico-fattuali che determinano la scelta nel senso della sussistenza o meno del vizio parziale di mente da cronica intossicazione da sostanze (alcool o stupefacenti); un approfondimento cui deve fare eco, corrispondentemente, la completezza del percorso motivazionale nel provvedimento relativo con cui prende posizione circa la richiesta difensiva di riconoscimento dell'attenuante ex art. 89 cod. pen.

La colpevolezza come criterio di attribuzione della responsabilità penale ispirato dalla Costituzione deve declinarsi in maniera puntuale e con ampio respiro interpretativo, nel senso che, come insegna la Corte costituzionale nella recente sentenza n. 21 del 2026, in difetto della capacità dell'agente di rendersi conto del significato sociale e delle conseguenze delle proprie azioni, ovvero della capacità

di autodeterminarsi liberamente governando i propri impulsi, manca radicalmente quella possibilità di consapevole dominio delle proprie azioni che legittima l'inflizione di una pena; in tal caso, residua soltanto la possibilità di applicare una misura di sicurezza all'agente, finalizzata a contenerne la pericolosità sociale e, assieme, a curare le patologie o i disturbi da cui è affetto (si richiamano le sentenze della Corte costituzionale precedenti: n. 22/2022; n. 197/2021; n. 73/2020).

La sentenza n. 21 del 2026 - nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GUP del Tribunale di Bergamo in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 111 Cost., dell'art. 95 cod. pen., che, come interpretato dal diritto vivente, richiede ai fini della "cronica intossicazione" l'esistenza di una condizione di infermità, di malattia o di disturbo, con effetti permanenti o irreversibili, e non una cronicità d'uso - ha affermato che la presenza di patologie o disturbi significativi della personalità idonei a diminuire sensibilmente la capacità di intendere o di volere dell'agente comporta un più lieve rimprovero soggettivo per la commissione del fatto di reato; in tal caso il principio di proporzionalità della pena esige, in via generale, che al minor grado di rimproverabilità soggettiva corrisponda una pena inferiore rispetto a quella che sarebbe applicabile a parità di disvalore oggettivo del fatto, in modo da assicurare altresì che la pena appaia una risposta oltre che non sproporzionata il più possibile "individualizzata", e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato, in attuazione del mandato costituzionale di "personalità" della responsabilità penale di cui all'art. 27, primo comma, Cost.

Quanto all'obiettato anacronismo della nozione di «cronica intossicazione», e alla equiparazione tra l'autore di reato tossicodipendente e quello che abbia per lungo tempo abusato di alcool, i giudici delle leggi rilevano che, per le attuali conoscenze psichiatriche e medico-legali, il requisito della "cronicità" copre tutte quelle gravi anomalie psichiche che dovessero essere riscontrate nell'autore di reato tossicodipendente anche dopo lunghi periodi di astinenza dal consumo, cosicché il requisito della «cronica intossicazione» risulta concretamente accertabile, con conseguente possibilità per il giudice di adempiere il proprio obbligo di fornire adeguata motivazione della propria decisione.

Al contempo, il criterio per il suo accertamento resta esattamente il medesimo da impiegarsi con riferimento all'autore di reato alcoldipendente, con conseguente infondatezza anche della censura di irragionevole equiparazione di trattamento.

A tali indicazioni ermeneutiche dovrà adeguarsi il giudice di merito nel rinnovare il suo giudizio sulla sussistenza dell'attenuante ex art. 89-95 cod. pen. richiesta dalla difesa dell'imputato.

3. Fondato è anche il secondo motivo di ricorso, ancorchè formulato avverso una sentenza che molto si è occupata delle ragioni per le quali le circostanze attenuanti generiche non andavano concesse al ricorrente, in linea con la giurisprudenza di legittimità al riguardo.

Estratti gli argomenti giurisprudenziali, la motivazione della sentenza impugnata si rivela però solo apparente con riferimento al tema del confronto tra il rigetto della richiesta del beneficio e lo stato di salute psichica del ricorrente, condizione che, ai sensi dell'art. 133 cod. pen. per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, può essere valutata autonomamente all'interno della situazione di vita dell'imputato. Questi ha dichiarato, infatti, di vivere per strada da molti anni, di non avere un lavoro e di soffrire di una malattia psichiatrica certificata, dei cui tratti esistono certamente le tracce nel processo.

Si tratta di indicatori concreti di disagio dei quali si deve tenere conto nel procedimento commisurativo della pena, che impone la sua individualizzazione in concreto.

Infine, anche la stessa dipendenza da droghe e alcool, a prescindere dalla patologica cronica o meno cui abbia dato luogo, deve essere posta alla base di una valutazione complessiva dei parametri normativi previsti dall'art. 133 cod. pen., che la giurisprudenza ritiene elementi indicatori della meritevolezza o meno del beneficio delle circostanze attenuanti generiche.

Non deve mai perdersi di vista la stella polare delle ragioni che si ritengono matrice costituzionale del beneficio delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-*bis* cod. pen., vale a dire – appunto – la necessità di individualizzazione della pena, per corrispondere pienamente all'ideale sua primaria funzione rieducativa.

4. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza del vizio parziale di mente, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

5. Deve essere disposto, altresì, che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 89 e 62-*bis* cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna.

In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d. lgs. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 16/06/2026.

Il Consigliere estensore

Matilde Brancaccio



Il Presidente

Paola Borrelli



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

30 SET 2026



oggi

IL CANCELLIERE ESPERTO

Sabrina Belmonte

